

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 1832

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, BORROMEO D'ADDA,
CALABRO', CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DELFINO,
DE MARZIO, d'AQUINO, di NARDO, GALASSO, LAURO,
MANCO, MENICACCI, NICOSIA, SPONZIELLO**

Presentata il 3 novembre 1977

Norme a favore dell'occupazione giovanile e dei
dipendenti da enti, aziende ed organismi privati
ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è stato concordemente ribadito durante il recente incontro promosso dal Governo tra sindacati, imprenditori, regioni e movimenti giovanili, la legge 1° giugno 1977, n. 285 rappresenta una risposta inadeguata alla domanda di lavoro da parte dei giovani disoccupati, conseguentemente la normativa approvata dal Parlamento deve rappresentare solo una prima risposta ad una situazione di emergenza in previsione di precisi impegni per una nuova politica occupazionale capace di evitare l'attuale contraddi-

zione tra il tentativo di reperire i posti di lavoro per i giovani ed una realtà obiettiva che rende precaria la conservazione dei posti esistenti

Nella consapevolezza dei suddetti limiti operativi ed in considerazione delle prime risposte impacciate o addirittura negative degli enti pubblici e delle imprese private, di fronte al fenomeno della disoccupazione giovanile, la nostra proposta di legge si prefigge sostanzialmente due obiettivi: creare effettivamente nuovi posti di lavoro stabili per i giovani e sanare contemporanea-

mente una antica discriminazione che ha colpito finora i dipendenti da enti e organismi privati ex combattenti ed assimilati.

Infatti, la legge 285, che avrebbe dovuto operare nel settore privato e nel settore pubblico è rimasta inoperante nel settore privato perché non ha previsto i meccanismi idonei per l'avviamento dei giovani: la richiesta nominativa, i contratti a termine ed il rinnovo della fiscalizzazione degli oneri sociali. Lo stesso *turnover* non viene utilizzato a pieno dalle imprese private perché i meccanismi sopra indicati non sono stati adottati.

D'altro canto, per quanto riguarda il settore pubblico il Senato amputò la legge della parte che riguardava le assunzioni nella pubblica amministrazione, inserendo invece un sistema di impiego dei giovani prevalentemente attraverso le cooperative, sistema che già sta dando vita alle più nefaste lottizzazioni politiche.

In tal modo alla spesa non corrisponde produttività, ma solo il permanere di un deprecabile indirizzo assistenziale, mortificante per i giovani, inutile all'economia.

Il gruppo di Democrazia nazionale si propone, pertanto, di allargare le possibilità di impiego dei giovani nel settore privato, facendo fra l'altro giustizia fra i combattenti, rimuovere gli ostacoli all'inserimento dei giovani nel settore stesso e riproporre in termini seri il problema dell'inserimento dei giovani nel settore pubblico.

Come è noto la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche ha creato una disparità di trattamento tra cittadini perché l'esclusione, dai benefici previsti dalla suddetta normativa, dei dipendenti da enti ed organismi privati ha danneggiato tali categorie di cittadini che pure hanno gli stessi titoli e le stesse benemerienze dei

pubblici dipendenti. Con la normativa che riteniamo meritevole di attenta valutazione da parte di tutti i gruppi politici verrebbe garantita alle categorie, ancora escluse dai benefici della legge n. 336 del 1970, la possibilità di chiedere il collocamento a riposo usufruendo dell'aumento dell'anzianità di pensionamento di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi o vittime civili di guerra, di dieci anni, ed offrirebbe automaticamente ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge n. 285 del 1977 l'opportunità di occupare i posti lasciati vacanti dal personale prepensionato.

Di fronte all'onere derivante dalla presente proposta di legge a carico dell'INPS, è previsto l'intervento dello Stato che dovrà provvedere prelevando l'importo corrispondente dallo stanziamento stabilito per l'applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285. Parimenti lo Stato dovrà provvedere a versare all'INA le relative quote di accantonamento delle indennità di anzianità, corrispondenti al periodo di prepensionamento, prelevandole dal medesimo fondo di cui alla legge n. 285.

Ci auguriamo che l'*iter* parlamentare della nostra proposta di legge sia il più sollecito possibile, perché la normativa che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda i diritti e le giuste aspirazioni di una larga fascia di cittadini, in particolar modo i giovani ai quali lo Stato democratico deve dimostrare la propria capacità di saper garantire il diritto al lavoro come stabilito dalla Costituzione repubblicana, uno scarso impegno di fronte a tali problemi sociali, ed alla disoccupazione giovanile in particolare, non farà altro che rafforzare l'emarginazione dei disoccupati alimentando la teorizzazione della violenza che già rappresenta un preoccupante credo delle giovani generazioni.

PROPOSTE DI LEGGE

—

ART 1

I dipendenti da enti, aziende ed organismi privati in possesso dei requisiti di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono ottenere, a domanda, entro il 31 dicembre 1978, il collocamento in pensione anticipata usufruendo di un aumento dell'anzianità di pensionamento fino ad un massimo di 7 anni o, se trattasi di mutilati, invalidi, o vittime civili di guerra, di 10 anni

ART 2

I posti di lavoro resi vacanti per il collocamento in pensione in applicazione del precedente articolo 1 dovranno essere obbligatoriamente occupati dai giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'articolo 4 della legge 1° giugno 1977, n 285

ART 3

Coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 1, per poter usufruire del collocamento in pensione ai sensi dell'articolo 1, dovranno presentare domanda all'INPS unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro che garantisca la reintegrazione nell'organico dell'ente, dell'azienda o dell'organismo interessato, di altra unità che dovrà essere richiesta alla sezione di collocamento competente per territorio

ART 4

Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente da enti, da aziende ed organismi privati, che all'atto della presentazione della domanda all'INPS per il collocamento in pensione ai sensi dell'articolo 1 debba compiere fino ad un massimo di 7 anni di lavoro (10 anni se mutilato o invalido di guerra) per raggiungere l'età del pensionamento

ART 5

All'onere derivante dalla presente legge provvede lo Stato tramite versamento all'INPS dei contributi relativi al periodo di servizio figurativo, come previsto dai precedenti articoli, nonché versando all'INA le relative quote di accantonamento delle indennità di anzianità prelevando gli importi corrispondenti dallo stanziamento previsto per l'applicazione della legge 1° giugno 1977, n 285